



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **14 dicembre 2020**

Imposta sostitutiva per TFR, prima rata il 16 dicembre

La rivalutazione del fondo prevista dall'articolo 2120 codice civile.

Il coefficiente di rivalutazione del fondo TFR, **accantonato ogni 31 dicembre**, escluse le quote maturate in corso d'anno, deve essere rivalutato mediante un coefficiente che prevede:

un tasso fisso dell'1,50%;

un tasso variabile pari al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

La rivalutazione va effettuata alla fine di ogni anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro (*per le cessazioni fino al 14 del mese si applica l'indice Istat del mese precedente*).

Sulla rivalutazione deve essere versata l'**imposta sostitutiva dell'Irpef, pari al 17%**, in due rate:

la prima, in acconto, entro il 16 dicembre di ogni anno;

la seconda, a saldo, entro il 16 febbraio di ogni anno.

Per la base imponibile dell'acconto possono essere adottati due metodi:

storico, calcolando il **90% delle rivalutazioni** maturate nell'anno solare precedente, tenendo conto anche delle **rivalutazioni relative ai Tfr eventualmente erogati** nel corso dell'anno fino alla data del versamento;

previsionale, calcolando il **90% delle rivalutazioni** che maturano nello stesso anno in cui l'acconto è dovuto.

Il **versamento dell'acconto** è eseguito utilizzando il modello F24 e indicando nello stesso il **codice tributo "1712"** e l'anno di riferimento.

Il **versamento del saldo**, utilizzando il modello F24, indicando l'importo con il **codice tributo "1713"** e l'anno di riferimento.

L'imposta è compensabile con eventuali crediti del datore di lavoro.

